



GENNARO la MURA

Notaio

Viale dell'Unione, 12 - 00012
Guidonia Montecelio
Tel. 0774 1841247

Repertorio n. 710

Raccolta n. 491

e-mail: glamura@notariato.it

Verbale di assemblea di associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di aprile, alle ore quindici e venti.

In Roma, Corso Trieste n. 155.

Avanti a me **dott. Gennaro la MURA, Notaio in Guidonia Montecelio**, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è comparso

- MONTELLA Marco, nato a Reggio di Calabria (RC) il 21 luglio 1984, residente in Roma (RM) alla via Giovanni Lampariello n. 16, il quale interviene in qualità di presidente dell'odierna assemblea, come infra designato, dell'associazione **"MIGRANT OFFSHORE AID STATION ITALIA ETS"**, in breve **"MOAS ITALIA ETS"**, con sede in Roma (RM) alla via Rovereto n. 7, codice fiscale 97895750582, costituita con atto a mio rogito in data 9 febbraio 2022, repertorio n. 15 raccolta n. 12, registrato a Tivoli in data 14 febbraio 2022 al n. 980 serie 1T;

iscritta con determinazione n. G04911 del 26 aprile 2022 nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.

Detto comparante, della cui **identità personale** io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale di assemblea della predetta associazione.

Io notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

E' riunita in questo luogo, data e ora, l'assemblea dell'associazione **"MIGRANT OFFSHORE AID STATION ITALIA ETS"**, in breve **"MOAS ITALIA ETS"**, di cui sopra, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifica della denominazione dell'associazione in **"MEDITERRANEAN AID EDUCATION CENTER ETS"** in breve **"MAEC ETS"**.

Assume la presidenza dell'assemblea, per designazione unanime degli intervenuti, il costituito MONTELLA Marco, il quale, nella sua qualità,

constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dal vigente statuto;

- che sono intervenuti, in proprio e anche mediante idoneo collegamento audio/video, tutti gli attuali associati, in persona di:

-- sè medesimo;

-- LIOTTA Regina Egle, nata a Reggio di Calabria (RC) il giorno 14 ottobre 1975, residente in Madliena (Malta) villa Bellavista strada Antoine Camilleri snc;

-- LIOTTA CATRAMBONE Maria Luisa, nata a Reggio di Calabria

Registrato a Tivoli
il 09/04/2024
n. 2493
s. 1T

(RC) il 4 marzo 1996, residente in Madliena (Malta) villa

Bellavista strada Antoine Camilleri snc;

-- LIOTTA Giuseppe, nato a Reggio di Calabria (RC) il 7 ottobre 1983, residente in Verona (VR) alla via Brunelleschi n. 6;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Tutto ciò constatato, il presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita per discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il presidente, il quale in via preliminare rendo noto che con delibera del Consiglio direttivo del 10 dicembre 2023 è stato escluso l'associato CATRAMBONE Christopher-Paul, come da documentazione agli atti dell'associazione, e che pertanto gli intervenuti sono tutti gli attuali associati.

Inoltre illustra le ragioni che rendono opportuna la modifica della denominazione dell'associazione in **"MEDITERRANEAN AID EDUCATION CENTER ETS"** in breve **"MAEC ETS"**.

Dopo ampia ed adeguata discussione, l'assemblea, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente,

DELIBERA

1)

di modificare la denominazione sociale in "MEDITERRANEAN AID EDUCATION CENTER ETS" in breve "MAEC ETS", e pertanto di modificare il primo comma dell'art. 1 dello statuto sociale come segue:

"1. E' costituita un'associazione sotto la denominazione **"MEDITERRANEAN AID EDUCATION CENTER ETS"** o, in forma abbreviata, **"MAEC ETS"**;

2)

- di dare mandato al Presidente del Consiglio direttivo affinché provveda a tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti per l'esecuzione di quanto deliberato.

Non essendovi altro da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e trentacinque.

Si allega lo statuto aggiornato sotto la lettera "A".

Le spese sono a carico dell'associazione.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura al comparente, che a mia domanda lo approva.

E' sottoscritto alle ore quindici e quarantacinque.

Consta di due fogli per cinque pagine, scritte da me notaio in parte con mezzi elettronici ed in parte di mio pugno.

Firmato: marco Montella - Gennaro la Mura (sigillo)



GENNARO la MURA

Notaio

Viale dell'Unione, 12 - 00012
Guidonia Montecelio
Tel. 0774 1841247

e-mail: glamura@notariato.it

Allegato "A" alla raccolta n. 491

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"MEDITERRANEAN AID EDUCATION CENTER ETS"

Art. 1 Denominazione

1. E' costituita un'associazione sotto la denominazione **"MEDITERRANEAN AID EDUCATION CENTER ETS"** o, in forma abbreviata, **"MAEC ETS"**.

2. L'Ente si configura quale associazione rientrante nella categoria "altri Enti del Terzo settore", ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. g, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dalla normativa vigente in materia e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di **Roma, in Via Rovereto n. 7.**

2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e sopresse sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'associazione è stabilita fino al **31 dicembre 2100.**

Art. 4 Scopo

1. L'associazione si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

2. L'Associazione è costituita per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

Art. 5 Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, sia durante alcuni eventi che sul web - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che dall'organo amministrativo siano ritenute necessarie od utili al perseguimento delle finalità dell'ente, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Art. 6 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che hanno superato il 18° (diciottesimo) anno di età e che condividano in modo espresso gli scopi della stessa e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-

interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote associative nell'ammontare e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'interessato,

La deliberazione di esclusione sospende, con effetto dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'associazione.

La cessazione della qualità di associato avrà effetto decorso 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, salva la facoltà dell'interessato di ricorrere, entro tale termine, all'Assemblea avverso il provvedimento di esclusione. In tal caso il Presidente del Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Nel caso di mancato accoglimento del ricorso, l'associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione dell'Assemblea.

Nel caso di accoglimento del ricorso, cessa lo stato di sospensione in cui l'associato si trovi.

L'associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata

triennale. Esse non possono dare diritto ad alcun compenso.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente;

b) nomina e revoca, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'organo di controllo;

c) nomina e revoca, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari nonché ogni altro regolamento (ad eccezione di quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario e in ogni caso almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente medesimo deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro

mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o da un associato.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

7. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di associato ovvero che sono indicate da associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'assemblea in luogo del Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre convocare l'assemblea per la sua rielezione.

4. Il Consiglio Direttivo nel proprio seno assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere.

Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione oppure, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trat-

tare.

Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo, se presente.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

5. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che la riunione si svolga nel rispetto delle medesime regole stabilite dall'art. 11, comma sesto, del presente Statuto in tema di assemblea.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere e disporre la revoca;
- b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione; detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- e) indire adunanze, convegni, ecc.;
- f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istitu-

zioni analoghe;

h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

i) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

l) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

m) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;

n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 16 Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

In caso di suo impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto direttamente dall'Assemblea tra gli associati.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di rife-

rirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione;
- c) curare la gestione della cassa dell'Associazione e tenerne idonea contabilità.

Art. 18 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 19 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Firmato: Marco Montella - Gennaro la Mura (sigillo)

[illegible]